

Commercialisti e Revisori Legali

Rag. Adriano Sorci
adrianosorci@integraassociati.it

Dott. Federico Sorci
federicosorci@integraassociati.it

Dott. Giovanna Sollitto
giovannasollitto@integraassociati.it

Avvocati

Avv. Alessandro Sorci – Patrocinante in Cassazione
alessandrosorci@integraassociati.it

Avv. Matteo Schippa
matteoschippa@integraassociati.it

Consulenti del Lavoro

Dott. Elisa Eracli
elisaeracli@integraassociati.it

Collaboratori

Dott. Viviana Morozzi

Segreteria

Paola Lucertini
segreteria@integraassociati.it



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Studio Integra

Associazione professionale

Strada Pian della Genna n. 19
06128 Perugia
Tel. 075 500.47.95 – 075 501.89.00
Fax 075 501.89.00

Via Sacco e Vanzetti n. 25/B
06063 Magione (PG)
Tel. 075 84.31.04
Fax 075 84.17.80

www.integraassociati.it
info@integraassociati.it

C.F. e P. IVA 02710510542

Newsletter – aprile 2018

Fatture elettroniche per cessioni di benzina e gasolio

Il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018 ha stabilito le regole per l'emissione e la ricezione delle fatture elettroniche, il cui obbligo dal 1° luglio 2018 riguarda le cessioni di benzina e gasolio da utilizzare come carburanti per autotrazione. Dovranno ancora essere definite le modalità attraverso le quali ottenere il rilascio della fattura elettronica quando il pagamento è effettuato in maniera autonoma presso i totem del distributore di carburante, senza intervento diretto dell'operatore. L'Agenzia delle Entrate, proprio al fine di agevolare "l'automazione dei processi" renderà disponibile un servizio web per la generazione di un QR-code che potrà essere mostrato dal destinatario all'emittente per consentire a quest'ultimo – se dotato di apposito lettore – di acquisire in automatico i dati identificativi IVA del cessionario o committente. L'Agenzia precisa che la lettura del QR-code sarà possibile, oltre che on line sul sito dell'Agenzia stessa, anche avvalendosi di un'applicazione mobile per ambienti IOS e Android oppure di un'applicazione "stand alone" installabile su PC.

Si può quindi ipotizzare che, dotando i distributori "automatici" di un dispositivo di lettura del QR-code, l'apparecchio possa essere abilitato all'immediata emissione della fattura elettronica. La fattura, in tal modo, verrebbe inviata al destinatario sulla base dell'indirizzo telematico che il soggetto passivo avrà registrato presso l'Agenzia delle Entrate (PEC o codice destinatario) o, in assenza di indicazioni da parte dell'acquirente, verrebbe messa a disposizione in apposita area riservata del sito dell'Agenzia (punto 3.4 lett. e) del provvedimento n. 89757/2018).

L'ottenimento della fattura da parte del cessionario soggetto passivo è elemento imprescindibile ai fini della detraibilità IVA degli acquisti di benzina e gasolio per autotrazione (in misura parziale), oltre alla necessità – dal 1° luglio 2018 – di

effettuare il pagamento mediante strumenti “tracciabili” (art. 19-bis1 lett. d) del DPR 633/72).

Il possesso di una valida fattura d’acquisto rappresenta infatti la condizione formale necessaria per esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta *ex art. 19* comma 1 del DPR 633/72.

Inoltre, con l’ulteriore modifica da parte della legge di bilancio all’art. 22 comma 3 del DPR 633/72, dal 1° luglio 2018 gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA “devono essere documentati con la fattura elettronica”. Una fattura emessa con altre caratteristiche si considererebbe non emessa, quindi l’acquirente si troverebbe sprovvisto non soltanto di una fattura elettronica, ma di qualsiasi tipo di fattura o documento atto a consentire la detrazione dell’IVA. Di fatto, viene resa obbligatoria l’emissione della fattura elettronica da parte dei distributori di carburante (seppure, in termini generali, esonerati *ex art. 22* comma 1 del DPR 633/72) per le cessioni effettuate nei confronti di soggetti passivi IVA anche qualora la fattura non sia stata richiesta dal cliente, come vorrebbe la regola generale dell’art. 22 comma 3 del DPR 633/72).

L’Agenzia delle Entrate specifica che per le cessioni di carburanti diversi da benzina e gasolio per autotrazione (es. GPL o metano), ai fini della detraibilità dell’IVA, la spesa effettuata “andrà documentata con le modalità finora in uso”, confermando indirettamente l’obbligatorietà della fattura elettronica per esercitare il diritto alla detrazione relativo agli acquisti di benzina e gasolio.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

Iper-ammortamento e perizia tardiva

In tema di iper-ammortamento l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la perizia effettuata oltre l’anno di interconnessione non fa venire meno l’agevolazione, poiché sarà solamente rinviata.

Per la deduzione è, infatti, indispensabile disporre della perizia giurata, o autocertificazione per beni di costo inferiore ad euro 500.000,00. La perizia deve essere acquisita al più tardi entro la fine del periodo di imposta in cui il bene entra in funzione ovvero, se successivo, entro l’anno in cui esso viene interconnesso alla rete aziendale.

In termini operativi, nell’anno di entrata in funzione e interconnessione, l’impresa dedurrà in dichiarazione dei redditi il 40%, mentre dall’anno di ottenimento della perizia si passerà al 150%, applicando il coefficiente di ammortamento alla differenza tra l’iper-ammortamento complessivo (150% del costo) e quanto dedotto come super-ammortamento nel primo esercizio. Alla fine del periodo di ammortamento sarà dedotto l’intero 150% del costo dell’investimento.

Nuova comunicazione delle liquidazioni Iva

L’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento 21.3.2018, prot. n. 62214, ha adottato una nuova versione del modello da utilizzarsi per la trasmissione telematica delle

comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva, con le relative istruzioni e le specifiche tecniche. Il nuovo modello è stato adottato con la finalità di integrare le informazioni già richieste nella precedente versione e deve essere utilizzato a partire dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche relative al 1° trimestre 2018, da trasmettere entro il 31.5.2018. Si ricorda che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è un adempimento introdotto a decorrere dal 2017. Dal 1°1.2017 i soggetti passivi d'imposta devono trasmettere trimestralmente, in via telematica, i dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche. Non sono tenuti a trasmettere la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche i soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione Iva annuale o di effettuazione delle liquidazioni periodiche, purché in corso d'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Ticket di licenziamento: novità dal 1° gennaio 2018

A partire dal 1° gennaio 2018, il contributo ex art. 2, comma 31, Legge n. 92/2012 che i datori di lavoro sono tenuti a versare, per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, per effetto della novella legislativa, è costituito da una somma pari all'82% del massimale mensile NASpl per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Tenuto conto che, per l'anno 2018, il massimale mensile NASpl è di euro 1.208,15, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale, la contribuzione da versare è pari ad euro 990,68 (euro 1208,15 x 82%). Per i lavoratori con anzianità pari o superiore a 36 mesi il contributo è pari ad euro 2.972,04 (990,68 x 3). Come già chiarito dall'Inps, nella Circolare n. 44/2013, per i lavoratori con anzianità aziendale diversa da 12, 24 o 36 mesi, il contributo deve essere rideterminato in proporzione al numero dei mesi di durata del rapporto di lavoro.

Baby sitting

Il contributo concesso per il pagamento dei servizi di baby-sitting viene erogato mediante il "Libretto Famiglia".

Fino al 31.12.2018 la madre lavoratrice (dipendente, autonoma, o iscritta a gestione separata) può richiedere, al termine del congedo di maternità ed entro gli 11 mesi successivi, in alternativa al congedo parentale, la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, o un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati, per un massimo di 6 mesi.

A partire dall'anno 2018 il voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting viene rinominato "Contributo per l'acquisto di servizi di baby-sitting" e viene erogato secondo le modalità previste per il "Libretto Famiglia". I voucher già acquisiti telematicamente entro il 2017 continueranno ad avere validità fino al 31 dicembre 2018. Entro tale data, i voucher non utilizzati e per i quali non è stato richiesto il rimborso perderanno validità.

Il beneficio consiste in due forme alternative tra loro: contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia, o dei servizi privati accreditati e quello per l'acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO



COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO

“Libretto Famiglia”.

L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili per un massimo di 6 mesi (3 per le autonome), divisibile solo per mesi interi, in alternativa alla fruizione del congedo parentale.

Il contributo per i servizi di baby-sitting viene erogato mediante il “Libretto Famiglia”. Le madri si devono prima registrare in “Prestazioni Occasionali”, poi dovranno procedere all’acquisizione telematica del contributo per l’acquisto dei servizi di baby-sitting, erogato tramite “Libretto Famiglia” (acquisto servizi di baby sitting), entro e non oltre 120 giorni dalla comunicazione di accoglimento della domanda ricevuta tramite: indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, o pubblicazione del provvedimento nella procedura telematica d’accesso.

L’utente e il prestatore possono accedere alla procedura anche tramite gli intermediari abilitati (es. Consulenti del lavoro). La madre lavoratrice può cambiare la struttura erogante i servizi per l’infanzia prescelta al momento della domanda. La variazione deve essere effettuata accedendo nuovamente alla medesima procedura telematica.

Legittime le videoriprese del lavoratore se è imputato di appropriazione indebita

In presenza di un reato le videoriprese hanno pieno valore probatorio. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4367/18

Controllo a distanza delle email dei dipendenti

Il Garante della privacy, con provvedimento n. 53/2018, ha evidenziato che il datore di lavoro non può conservare massivamente, sul server aziendale, le mail scambiate dai dipendenti attraverso l’account di posta dell’azienda.

Contrasto agli abusi nei tirocini formativi

L’Ispettorato del lavoro, con la circolare n. 8/2018, ha fissato i criteri da utilizzare per contrastare gli abusi in materia di tirocini extracurricolari. In particolare, il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro, ma un periodo formativo che consente di acquisire un’esperienza pratica e professionale per favorire l’inserimento nel mondo del lavoro. Pertanto, non può essere usato in sostituzione di forme di lavoro subordinato, a costi inferiori e regole meno stringenti.

Adeguamento alla nuova disciplina sulla privacy

Il regolamento UE n. 2016/679 introduce una legislazione in materia di privacy uniforme e valida in tutta Europa, affrontando temi innovativi, stabilendo criteri che, da una parte, responsabilizzano maggiormente le imprese rispetto alla protezione dei dati personali e dall’altra introducono notevoli semplificazioni e sgravi per chi rispetterà le regole. Alcune disposizioni del regolamento, in vigore dal 25.5.2018, non lasciando spazi a interventi del legislatore nazionale sono automaticamente

operative, mentre altre richiedono il relativo recepimento in ottemperanza a obblighi di legge. L'impatto delle nuove disposizioni su imprese e professionisti richiederà un adattamento dal punto di vista tecnologico, organizzativo e legale delle procedure finora adottate ai sensi del Codice della privacy.

Cassazione Civile, Sez. VI, 12 aprile 2018, n. 9158

I Giudici di legittimità – in coerenza col proprio precedente orientamento – hanno ribadito che qualora un correntista, vittima di una frode telematica, disconosca un'operazione di bonifico effettuata sul proprio conto corrente incombe sulla banca l'onere di provare non solo di avere adottato tutte le misure idonee a garantire la sicurezza del servizio, ma anche la riconducibilità dell'operazione al cliente.

Srl estinta e responsabilità dei soci

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9672/2018, ha stabilito che qualora una Srl sia stata cancellata nel corso delle successive fasi del processo tributario, per gli ex soci sussiste la legittimazione passiva, a nulla rilevando la circostanza che gli stessi non abbiano ricevuto alcuna somma in sede di riparto finale.

COMMERCIALISTI
AVVOCATI
CONSULENTI DEL LAVORO